

COMUNE DI COSTA DE' NOBILI

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 24.03.2016

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI DI FUNZIONAMENTO

Art. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio del Comune di Costa de' Nobili.

Art. 2. OGGETTO E FINALITA' DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

1. Il servizio di Polizia Rurale assicura, nel territorio sopra individuato, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole e la realtà rurale nella sua globalità.

2. L'adozione del regolamento ha lo scopo di far crescere una mentalità ed una sensibilità ai problemi del territorio, diffusa in tutti gli ambiti rurali, volta alla Tutela Ambientale, delle persone e delle attività Agricole.

Art. 3. SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

1. Il Servizio di Polizia Rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito di territorio l'applicazione e l'osservanza del presente regolamento e delle norme in materia di rango superiore (Comunitarie, Statali, Regionali e altri Enti), al fine di indirizzare l'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile e del diritto di proprietà, nell'interesse generale del paesaggio, della cultura, della tradizione agraria nella vita sociale delle campagne. Il Servizio di Polizia Rurale viene svolto dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Locale. Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, nonché delle Guardie Ecologiche Regionali.

Art. 4. PROVVEDIMENTI DI POLIZIA RURALE

1. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo, fatti salvi i poteri straordinari che ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 gli sono demandati in materia di edilizia, Polizia Locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, ha la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento, che abbiano il carattere della generalità.

2. Al Sindaco spetta inoltre la facoltà di emettere ordinanze per assicurare il pubblico transito sulle strade comunali e rurali ai sensi dell'art. 76 e dell'art. 378 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F).

3. Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e dalla Regione e da altre norme gerarchicamente sovra ordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento.

4. Le ordinanze finalizzate alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni e al ripristino dello stato dei luoghi, devono contenere, le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per

l'adempimento, le sanzioni a carico degli inadempienti e l'autorità a cui rivolgersi per l'opposizione.

5. Nelle operazioni di Polizia Rurale gli Agenti ed Ufficiali si attengono alle disposizioni di cui alla Legge 24 Novembre 1981 n. 689, del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale.

TITOLO II

FABBRICATI E CORTILI

Art. 5. FABBRICATI RURALI

1. Per "casa rurale" si intende l'edificio destinato all'abitazione del conduttore dell'azienda agricola, il quale, per motivi funzionali all'attività, deve risiedere nell'ambito territoriale dell'azienda stessa o, in alternativa, l'edificio insistente sempre nell'ambito territoriale dell'azienda nel quale risiedono i lavoratori agricoli ivi impiegati. I requisiti che la casa rurale deve possedere sono gli stessi che il Regolamento edilizio ed il Regolamento locale di igiene riservano alle abitazioni residenziali.

2. I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie, devono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del Regolamento locale d'igiene. Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case rurali, stalle, fabbricati rurali, si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria vigenti.

Art. 6. COSTRUZIONE DI FABBRICATI RURALI

1. Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali, si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria di cui allo strumento urbanistico del Comune (P.R.G./P.G.T), al Regolamento Edilizio Comunale e al Regolamento Locale di Igiene, nonché le norme di cui al Titolo III della Legge Regionale n. 12/2005.

2. Si applicano inoltre, le "Linee guida regionali: criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale" approvate con Decreto del Direttore Generale della Sanità n. 20109 del 29.12.2005 e sue eventuali modifiche e integrazioni.

3. Le costruzioni rurali adibite ad abitazione sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione.

4. La casa rurale o colonica viene intesa come una costruzione destinata ad abitazione dell'imprenditore agricolo e/o dei dipendenti dell'azienda (Cascina Agricola). Per attrezzature e infrastrutture produttive si intendono quelle necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile, quali stalle, serre, silos, tensostrutture, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli. Tutte le opere possono essere realizzate solo ed esclusivamente in funzione della conduzione del fondo agricolo.

5. Gli edifici rurali possono essere costruiti in corpo unico che comprende abitazioni e pertinenze o a più corpi separati. Nella costruzione di case rurali bi-funzionali devono essere adottati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare la parte residenziale da quella funzionale aziendale.

6. Le stalle e altri ricoveri per animali in genere non devono comunicare con i locali di abitazione. Nel ristrutturato non è consentito destinare ad uso alloggio i locali sovrastanti i ricoveri per animali in genere.

7. I locali di ricovero e di riposo dei lavoratori avventizi devono possedere i requisiti di Agibilità ed Abitabilità.

Art. 7. IGIENE DEI FABBRICATI RURALI

1. Le case rurali devono essere tenute in stato di pulizia ed ordine. I fienili, i depositi di carburante, le stalle e le concimaie devono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del regolamento Comunale di igiene e delle norme di Legge specifiche in materia.

2. Il deposito disordinato delle merci, degli attrezzi agricoli, dei materiali da costruzione su tutte le aree scoperte è vietato, e comunque per mitigare la percezione visiva delle zone destinate a deposito deve essere impiantata una barriera vegetale tenuta in costante ordine di potatura e in sana vegetazione.

3. Qualora l'abitazione rurale o azienda agricola non sia servita da fognatura pubblica o non sia tenuta all'allacciamento alla stessa, le acque nere o le acque di lavorazione dei prodotti agricoli, si devono gestire tramite l'installazione di adeguati sistemi di trattamento prima di essere allontanate per subirrigazione, oppure, in mancanza di tali trattamenti, le acque devono essere convogliate in una vasca di stoccaggio a tenuta stagna e successivamente avviate allo smaltimento tramite ditte specializzate come stabilito dal D.lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

4. E' vietato tenere stillicidi e disperdere acque di scarico in fossi aperti o creare ristagni in fondi confinanti. Queste opere devono essere conformi alle norme d'igiene e sanità previste dalla legge.

5. Le abitazioni rurali possono accumulare i rifiuti solidi-urbani umidi in platee concimaie purché sottoposti a tecniche di accumulo atte a favorire la formazione di composto o ammendante organico, evitando la formazione di cattivi odori, la proliferazione di insetti o animali molesti e la perdita di percolato, rispettando, le norme igienico-sanitarie vigenti.

Art. 8 REQUISITI DELLE AREE SCOPERTE

1. I cortili, le aie, gli orti od i giardini, già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare acquitrini in prossimità della casa; in ogni casa rurale esistente deve provvedersi al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.

2. Le superfici scoperte interessate da imbrattamento di materiale organico o inquinante (concimaie, paddock di stalle esterne, silos per foraggi a trincea o a platea, aree di lavaggio dei carri botte o delle macchine per i trattamenti antiparassitari, ecc.) e a contatto con le acque piovane, con produzione di reflui, devono essere dotate obbligatoriamente di vasche di raccolta e stoccaggio dei liquami e successivo smaltimento, su suolo agricolo o in strutture di trattamento autorizzate, a seconda delle caratteristiche chimico fisiche dei reflui e delle modalità di utilizzo da parte dell'azienda agricola.

TITOLO III

DANNI E PERICOLI DI DANNO CONNESSI CON L'AGRICOLTURA ED IL TURISMO

Art. 9 FUOCHI ALL'APERTO

1. E' vietato in generale in ogni periodo dell'anno accendere i fuochi all'aperto.

2. Possono essere accesi fuochi in aree o locali attrezzati utilizzando camini, stufe, fornelli, griglie nel rispetto delle leggi vigenti e dei Regolamenti Regionali e Comunali.

3. Chiunque proceda all'accensione di fuochi nei luoghi di cui al precedente comma 2, deve usare le necessarie cautele utilizzando spazi vuoti previamente ripuliti da ogni materia infiammabile, formando opportuni ripari per impedire la dispersione delle braci e delle scintille e curando la completa estinzione del fuoco prima di abbandonare il sito.

4. In nessun caso in aree attrezzate si possono accendere fuochi se non a distanza di 100 mt da boschi, coltivazioni, case coloniche, stalle, fienili, pagliai e simili; comunque i fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano completamente spenti.

5. E' vietato dare fuoco alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto. In alternativa deve essere eseguito interrimento mediante fresatura e/o aratura.

6. E' vietato dare fuoco a materiali quali plastiche, tessuti, carta e cartone, ecc..

7. E' vietato in ogni caso accendere fuochi in presenza di forte vento in qualsiasi stagione dell'anno.

8. Oltre alle Sanzioni Amministrative comminate da Leggi Regionali e Comunali, in caso di pericolosità si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 59 del T.U. L.P.S. (R.D. 19-61931 n. 773) e, per responsabilità penali, gli artt. 423 e 449 del C.P..

Art. 10 STILLICIDIO, INFILTRAZIONI, COLATICCI

1. E' fatto obbligo sia ai proprietari di case che di stalle che di complessi destinati ad agriturismo (ristoranti, maneggi ecc.) di evitare stillicidio, infiltrazioni o dispersioni di liquami e colaticci in canali di acque pubbliche.

Art. 11 TRASPORTO LETAME

1. Il trasporto del letame dovrà avvenire in carri idonei in modo da evitare ogni dispersione; i liquami zootecnici devono essere trasportati entro contenitori che evitino lo sgocciolamento sulle strade e nell'orario stabilito dalle Ordinanze Comunali.

2. Il trasporto di letame e liquami non può avvenire nel periodo di fermo per la Direttiva Nitrati secondo le Direttive Regionali nei giorni festivi e quando la temperatura supera i 30°.

3. Lo spurgo dei pozzi neri e dei serbatoi di rifiuti dovrà essere fatto con sistemi idonei e mediante modalità che evitino la diffusione di odori e secondo le Leggi vigenti (152/2006 Titolo III).

4. Il committente o il titolare del servizio di trasporto di reflui autospurgati deve osservare durante le operazioni di carico, trasporto e scarico tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione ed adottare le cautele necessarie ed evitare che tali operazioni possano provocare danni igienico-sanitari e ambientali.

5. Nel caso di fuoriuscita accidentale, il titolare del servizio di trasporto deve informare tempestivamente gli organi di vigilanza stradale nonché il Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale e sostenere il costo delle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente, da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle Autorità competenti.

Art. 12 SPANDIMENTO DI LIQUAMI

1. Sono ammessi allo spandimento su terreno esclusivamente i liquami derivanti da attività agricole o ad esse assimilabili come da legge regionale di riferimento e autorizzati ai sensi delle leggi in materia.

2. L'assimilabilità è stabilita in sede di rilascio dell'autorizzazione in relazione ai cicli produttivi da cui originano i liquami e alle caratteristiche quantitative dei liquami stessi. Il titolare dell'insediamento civile o produttivo da cui derivano i liquami è tenuto a richiedere l'autorizzazione allo spandimento all'Ente territorialmente competente.

3. Nel caso di spargimento di deiezioni animali su fondi privati il proprietario o il conduttore, debbono obbligatoriamente, entro ventiquattro ore dallo spargimento, arare, o ricoprire adeguatamente le deiezioni.

Art. 13 DIVIETO DI SPANDIMENTO LIQUAMI

1. Lo spandimento dei liquami è vietato: sul suolo non adibito ad uso agricolo; nelle aree di cava; a 100 mt dall'abitato, per quanto riguarda i letami e/o digestati. A 500 mt dalle case per quanto riguarda i fanghi e gessi di defecazione secondo quanto previsto negli strumenti urbanistici Comunali; nelle aree di rispetto dei pozzi di captazione idrica ad uso potabile per una distanza non inferiore a 500 metri; nelle aree ove le falde idriche interessano la strato superficiale del suolo e comunque ove il massimo livello della superficie libera della falda idrica disti meno di m 1,50 dal piano di campagna; nelle aree di distanza inferiore a mt. 10 dai corpi idrici superficiali principali e 5 dai corpi d'acqua secondari secondo il Codice di Buona pratica Agricola; nelle aree con pendenze

superiori a 15% ; nelle aree franose e geologicamente instabili; nelle aree costituenti casse di espansione fluviale.

2. E' infine vietato lo spandimento di liquami sui terreni a coltivazione orticola e di piccoli frutti in atto, i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo.

Art. 14 DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO E TERRENO NON AGRICOLO

1. Per terreno agricolo si intendono le superfici la cui produzione vegetale è direttamente o indirettamente utilizzata per l'alimentazione umana o animale, ovvero per processi di trasformazione industriale, o oggetto di commercio; altresì s'intende terreno agricolo qualsiasi superficie sulla quale debba essere effettuata o sia in atto una pratica agricola, di silvicoltura o di creazione e mantenimento del verde.

2. Per suolo non adibito ad uso agricolo si intende qualsiasi superficie non compresa nella definizione di cui al comma 1, fatte salve le destinazioni che potranno essere eventualmente definite dagli strumenti comunali di pianificazione del territorio.

TITOLO IV

PASSAGGI NELLA PROPRIETA' PRIVATA O COMUNALE

Art. 15 INGRESSO ABUSIVO NEI FONDI

1. E' vietato l'ingresso nei fondi altrui comunque recintati o delimitati a norma dell'art. 637 del C.P. eccetto il passaggio su strade, viottoli, sentieri purchè non vengano danneggiate le culture in atto, salvo i casi previsti dall'art. 843 del C.C. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.

2. E' vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di fondi e aree agro-silvopastorali o incolti, nonché di manufatti rurali e agresti sia di proprietà pubblica che privata senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari. L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia. Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche e le consuetudini locali relative alla raccolta dei funghi.

Art. 16 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO

1. Chi ha diritto al passaggio, per legge o servitù legittima, o permesso temporaneo o permanente (affittuari, contoterzisti) debbono evitare danni a raccolti pendenti, alberi, siepi ed a qualunque parte dei fondi stessi.

2. L'esercizio del passaggio non deve eccedere la forma ed i limiti consentiti dalla legge, servitù o permesso temporaneo.

3. Il proprietario può rilasciare per iscritto il permesso temporaneo di passaggio sui propri fondi affinché il titolare del permesso possa presentarlo ad ogni richiesta degli Agenti di Polizia. In presenza del proprietario consenziente, il permesso scritto non e' richiesto.

Art. 17 ESERCIZIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA

1. L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolato dal codice civile (Art. 842) e dalle leggi speciali vigenti in materia (legge 157/92 e 26/93 e s.m.i) .

2. Il Sindaco, per motivi di sicurezza pubblica, può vietare con apposita ordinanza l'esercizio della caccia durante i periodi di raccolta dei frutti agresti.

Art. 18 RECINZIONI

2. Ai proprietari e' consentito porre recinzioni secondo le modalità previste dalle normative edilizie del Comune, lasciando però la rete a cm 40 di altezza dal terreno per consentire il passaggio della Fauna Selvatica. E' vietato l'utilizzo del filo spinato nelle recinzioni.

Art. 19 CUSTODIA DI ANIMALI

1. Lungo le vie pubbliche e di uso pubblico, nonché in zone di pubblico transito, nessun animale di proprietà può essere lasciato senza custodia.

2. E' Vietato lasciare vagare su aree pubbliche e ad uso pubblico animali da cortile.

3. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale, ai sensi del D.P.R. n. 320 dell'8 febbraio 1954, cap V "Rabbia", artt 83, 84, 85, 86, 87, e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, in particolare art. 15, possono essere tenuti liberi, cioè senza guinzaglio o museruola, solo i cani da pastore, quelli delle Forze dell'ordine, per il tempo in cui sono utilizzati nelle rispettive attività.

Altrettanto vale per i cani da caccia con le limitazioni temporali e spaziali previste dalle norme specifiche.

4. In tutti gli altri casi, gli animali devono essere sempre sotto il controllo del conduttore o del proprietario, che se ne assumono la responsabilità del loro comportamento.

6. I cani a guardia degli edifici rurali siti in prossimità delle strade non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.

7. Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha la facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda, o al Comando di Polizia Locale. Egli ha comunque diritto, da parte del proprietario, al risarcimento dei danni eventualmente causati.

Art. 20 TRANSITO MOTORIZZATO NEL TERRITORIO RURALE

1. Nel territorio rurale del Comune, fatto salvo quanto stabilito dalle L.R. in materia forestale n. 31/2008 è vietato lo svolgimento di attività di circolazione motorizzata fuoristrada e lungo le piste agro-silvo-pastorali o percorsi secondari, quali mulattiere, sentieri, piste forestali.

2. Dal divieto di cui al comma 1 sono esclusi: Il transito dei mezzi agricoli per l'accesso ai fondi agli aventi diritto, sono esclusi i mezzi di soccorso, di controllo e vigilanza. Il transito per l'attività fuoristrada all'interno di aree a vincolo, e le eventuali gare, devono appositamente essere autorizzate dal Comune.

TITOLO V APPROPRIAZIONE INDEBITA DEI PRODOTTI

Art. 21 SPIGOLATURE

1. E' vietato, senza il consenso del conduttore, racimolare, spigolare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui anche se spogliati interamente del raccolto gli eventuali beni rimasti, ciò è richiamato dall'art. 626 n. 3 del Codice Penale.

2. L'eventuale permesso deve risultare in forma scritta, da esibirsi ad ogni richiesta degli Agenti di Polizia, a meno che il conduttore sia presente sul fondo e sia consenziente.

Art. 22 SCIAME DI API

1. Gli sciame scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dall'apicoltore entro due giorni da quando si sono posati, decorso tale termine gli sciame possono essere presi e ritenuti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggarsi il tutto richiamandosi alle disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile.
2. L'apicoltore che dovesse raccogliere dei propri alveari sui fondi altrui deve prima darne avviso al proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni arrecati alle colture ed alle piante.
3. Nel caso di sciame scappati agli apicoltori e venutisi a posare sul suolo pubblico (parchi, cimitero, ecc.), con conseguente possibilità di pericolo per la pubblica incolumità, potranno essere raccolti dal legittimo proprietario se conosciuto o, in difetto da altri apicoltori interpellati dall'Ente proprietario dell'area.

Art. 23 FRUTTI PENDENTI

1. I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.
2. I frutti spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

Art. 24 ATTIVITÀ DI VIGILANZA

1. Gli Agenti di polizia giudiziaria, ove siano emanate le regole di vendemmia o di raccolta per certi prodotti, possono procedere alla identificazione di tutti coloro che vagano per le campagne fuori dell'orario previsto di vendemmia o del raccolto.
2. Nell'applicazione del regolamento di polizia rurale, Gli Agenti di Polizia Giudiziaria possono fermare e accompagnare al locale ufficio di polizia per gli accertamenti di competenza le persone che siano colte in flagranza di reato e che si trovino nelle condizioni indicate dagli artt. 707 e 708 del codice penale, sorprese in campagna con strumenti agricoli, legna, pollame, frutta o altri prodotti agricoli di cui non siano in grado di giustificare la provenienza.

TITOLO VI

NORME RELATIVE ALLA TRANSUMANZA E AL PASCOLO E DEL TRASFERIMENTO E TRANSITO DEL BESTIAME

Art. 25 AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DEL BESTIAME

1. La richiesta di autorizzazione al trasferimento deve essere tempestivamente presentata al Sindaco che, avvalendosi del Servizio Veterinario dell' A.S.L., la concederà dopo aver accertato il pieno rispetto delle norme. Questo a norma dell'art. 41 del D.P.R. 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria e del Decreto del Dirigente dell'U .O. Veterinaria della Regione n.101/2011 "Disciplina dello spostamento di animali per ragioni di pascolo." Vedasi anche l'Art 500 del C.P. Diffusione di malattia degli animali.
2. Fuori Comune, l'autorizzazione al trasferimento deve essere richiesta al Sindaco dove il bestiame si trova almeno quindici giorni prima della partenza, usando l'apposito modulo previsto dall'art. 41 del Regolamento di Polizia Veterinaria, va inoltre osservata la disciplina di cui al D.d.u.o. n. 101/2011.
3. Per il pascolo vagante delle greggi viene rilasciato ai pastori uno speciale libretto conforme all'allegato 8 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954 n. 320, nel

quale, oltre l'indicazione precisa dei territori in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto.

4. L'autorizzazione al trasferimento delle greggi che praticano il pascolo vagante deve essere richiesta quindici giorni prima della partenza. Il Sindaco, accertata la disponibilità del pascolo, autorizzerà l'introduzione del gregge nel territorio comunale, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle norme richiamate nei precedenti commi.

Art. 26 TRANSITO DEL BESTIAME

1. E' vietato nelle ore notturne il transito delle mandrie e greggi sulle strade ad uso pubblico.

2. Qualora vi sia in atto di un pericolo immediato, le mandrie ed i greggi che debbono spostarsi di notte, devono essere segnalati a distanza da campanelli e da strumenti luminosi ed in numero sufficiente.

3. Coloro che transitano con mandrie e greggi sulle pubbliche vie devono curare che almeno la metà della strada resti libera, che gli animali indomiti o pericolosi siano condotti alla cavezza o con mezzi idonei.

4. Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

5. Fatto salvo quanto stabilito dalle norme di polizia veterinaria e sanitarie, per coloro che transitano sul territorio Comunale con del bestiame non possono per nessun motivo deviare dalla strada principale, né soffermarsi, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali. E' obbligo mantenere un atteggiamento che non spaventi gli animali o metta in pericolo la sicurezza delle persone.

6. Nel percorrere vie comunali o vicinali i conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie o di singoli animali si dovrà aver cura di impedire sbandamenti o comportamenti del bestiame dai quali possono derivare molestie o timori sulla cittadinanza o danni alle proprietà limitrofe o alle strade.

Art. 27 TRASPORTO DEL BESTIAME

1. Per il trasporto di animali su veicoli valgono le norme stabilite nel D.P.R. n. 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria" e le disposizioni sanzionatorie stabilite nel D.Lgs. n. 151/2007.

2. E' obbligo per gli animali che sono trasportati su veicoli che debbano essere caricati in numero proporzionato alla capienza del veicolo e tenuti in piedi, è quindi vietato collocarli con le zampe legate, con la testa penzoloni o, comunque, sistemati in posizione che procuri loro sofferenza. Vedasi anche L'Art. 727 del C.P. "Maltrattamento di animali".

Titolo VII

PASCOLO SU FONDI PRIVATI E COMUNALI

Art. 28 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL PASCOLO

1. I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare le norme delle leggi nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni eventualmente emanate dagli organi competenti e degli altri regolamenti che avessero attinenza con il presente Regolamento.

2. Con richiamo all'art. 2052 del Codice Civile e all'Art. 672 del Codice penale, è vietato lasciare bestie al pascolo sui fondi privati, anche propri, senza la necessaria custodia; eventuali danni causati alle proprietà confinanti e/o ai recinti, dovranno essere riconosciuti dai proprietari e/o conduttori del bestiame.

3. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 comma 2 e 3 e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare sul terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge e sanzionato secondo il presente Regolamento.

4. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo tale da evitare che, con lo sbandamento, arrechi danni ai fondi contermini e molestia ai passanti.

Art. 29 PASCOLO SU TERRENI PRIVATI

1. E' vietato il pascolo di animali bovini, equini, ovini e caprini su tutti i fondi privati senza il consenso scritto dei proprietari dei fondi.

2. Colui che conduce al pascolo animali propri o altrui deve avere con sè il permesso scritto da esibire a richiesta degli Agenti. Il permesso non e' necessario se il proprietario e' presente sul fondo (art. 536 del Codice Penale) e consenziente.

3. Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi da recinti fissi e tali da evitare danni, per sbandamento del bestiame, alle proprietà circostanti.

4. Coloro che nel Comune concedono i propri fondi per pascolo o sosta a mandrie o greggi provenienti da altri Comuni, sono tenuti a dare al Sindaco immediato avviso all'arrivo dei medesimi.

Art. 30 PASCOLO SU TERRENI COMUNALI / DEMANIALI

1. Il pascolo del bestiame sui beni comunali o demaniali è vietato senza il preventivo permesso del Sindaco o dell'Amministrazione interessata.

2. Per i terreni comunali il proprietario del gregge o mandria deve provvedere al pagamento di un corrispettivo stabilito di volta in volta secondo i parametri ed i criteri predeterminati dalla Giunta Comunale e commisurato all'estensione e qualità del terreno messo a disposizione, al numero di capi ammessi a pascolare ed alla durata dell'esercizio del pascolo.

3. Il conduttore del bestiame sorpreso a pascolare nel terreno del demanio comunale senza autorizzazione è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa e al totale risarcimento dei danni che saranno valutati in base alle Leggi Regionali o Regolamenti Comunali.

Art. 31 PASCOLO ABUSIVO

1. L'introduzione e l'abbandono di animali nel fondo altrui ed il pascolo abusivo sono regolati dall'art. 636 C.P. e, relativamente ai fondi pubblici, dall'art. 639 - bis del C.P.

2. E' vietato il pascolo di bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali alle strade pubbliche o di uso pubblico.

3. Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade pubbliche o di uso pubblico verrà sequestrato e trattenuto in custodia fino a quando non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli artt. 843, 924 e 925 del Codice Civile e fatta salva l'adozione delle misure, di spettanza dell'autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno subito dall'Ente o dai privati.

Art. 32 COMPORTAMENTI PERICOLOSI

1. I proprietari o i conduttori di mandrie e greggi che con la loro condotta si rendano pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica, saranno denunciati alla Autorità di P.S. per la eventuale adozione dei

provvedimenti sanzionatori. Saranno segnalati pure i nominativi di eventuali dipendenti per un controllo con i vertici dell'Ispettorato del Lavoro e dell'INAIL per la lotta al lavoro nero.

TITOLO VIII

NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 33 TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

1. Con richiamo all'art. 727 del Codice Penale, è fatto divieto di infierire verso gli animali, maltrattandoli, costringendoli a fatiche eccessive, alimentandoli insufficientemente, sottoporli a rigori climatici o a sforzi ingiustificati per la specie o per l'età.
2. E' vietata la custodia di animali in locali e luoghi malsani e inadatti. Sono tassativamente vietati metodi inumani e tormentosi di macellazione.

Art. 34 DETENZIONE DEGLI ANIMALI

1. Per il rispetto e la tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.
3. E' vietato abbandonare animali sul territorio del comune.
4. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da operatori del comune, dalle ASL competenti e dagli appartenenti ad associazioni zoofile (autorizzate) nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi.
5. E' vietato detenere animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, in spazi o locali angusti, con scarsa aerazione, con scarsa o eccessiva luce, con scarso riparo dalle intemperie, con scarsa o eccessiva temperatura, senza possibilità di deambulazione adeguata in relazione alla specie e alle dimensioni dell'animale, nonché privi dell'acqua o del cibo necessari.
6. Le voliere per uccelli, salvo temporanee esigenze sanitarie, debbono avere le seguenti dimensioni minime: fino a tre animali adulti la dimensione maggiore della gabbia deve essere cinque volte superiore alla misura dell'apertura alare del singolo individuo più grande. Le altre due dimensioni non possono essere inferiori alla metà della prima; se vengono tenuti più di tre animali, le misure minime vengono in rapporto aumentate.
7. E' vietata la custodia di pesci in acqua insufficiente, povera di ossigeno e a temperature non conformi alle loro esigenze fisiologiche; il ricambio di acqua deve essere garantito quotidianamente anche qualora manchi un idoneo impianto a circuito filtrante; la lunghezza minima del contenitore deve essere cinque volte superiore alla lunghezza del corpo dell'animale più grande, le restanti due dimensioni non possono essere inferiori alla metà della prima. E' vietata la detenzione di pesci o altri animali acquatici in contenitori sferici.
8. I cavalli adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere dissellati quando non lavorano, adeguatamente foraggiati ed abbeverati e, se ricoverati in poste, queste devono avere misure tali da permettere agli animali di sdraiarsi.
9. Il possesso di un animale deve essere preceduto dal rispetto delle caratteristiche ed esigenze della specie a cui appartiene; l'animale deve essere sempre tenuto a cura del proprietario o di chi ne abbia la temporanea custodia o possesso in buone condizioni igienico sanitarie e deve essere immediatamente curato e soccorso da un veterinario se ammalato o ferito.
10. Gli animali morti per qualunque causa dovranno essere avviati alla distruzione o all'interramento in base alle disposizioni impartite dal competente Servizio Veterinario.
11. E' fatto obbligo ai proprietari di iscrivere i cani all'anagrafe canina, a dotarli di microchip in base alla normativa vigente sugli Animali d'affezione.

12. Fermo restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre esser condotti, salvo che nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media muniti di museruola (Ordinanza contingibile ed urgente n. 68/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali) ed i conducenti devono essere in possesso di attrezzatura idonea per raccogliere le deiezioni. Il guinzaglio deve essere di lunghezza idonea a consentire il controllo dell'animale in qualunque condizione e comunque non superiore a mt 1,50.

13. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio riparato e protetto dai raggi del sole e dalle intemperie, con cuccia in materiale solido e non marcescente, adeguato alla normativa statale e regionale vigente, di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale. Quando sono tenuti legati, deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia di animali d'affezione.

14. I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari, preventivi di malattie infettive.

15. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, tramite ordinanze sindacali, sono determinate particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo o eccezionale.

Art. 35 DENUNCIA MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI

1. I detentori o proprietari di animali a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune e al Servizio Veterinario pubblico qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali, adottando nel contempo tutte le misure precauzionali atte ad impedire il diffondersi della malattia.

2. La mancata o ritardata segnalazione espone i contravventori alla pena stabilita dalle vigenti leggi sanitarie.

Art. 36 PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILI ALL'AGRICOLTURA

1. E' vietata l'uccisione e la cattura degli animali utili all'agricoltura come uccelli insettivori, talpe, rospi, ricci, serpenti ecc..(L.R. 10/2008 salvaguardia della fauna Minore). Qualora si rendesse necessaria la cattura e l'allontanamento di uccelli granivori dalle colture. deve essere fatta richiesta agli enti competenti per i relativi provvedimenti.

2. E' vietato molestare, catturare, uccidere specie protette da Direttive Comunitarie, leggi dello Stato, Regionali o da disposizione di enti pubblici.

3. E' vietata la distruzione di nidi e nidiate di uccelli; è inoltre vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

4. E' sempre vietato spargere esche avvelenate nel territorio e impiegare sostanze venefiche, a scopo di protezione delle colture, in assenza di specifica autorizzazione dell'autorità competente per territorio.

TITOLO IX

NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLE PIANTE

Art. 37 DANNI PROVOCATI DALL'UOMO O DAGLI ANIMALI

1. Per la potatura, il taglio, e le altre operazioni da effettuarsi sulle piante di qualsiasi genere vanno osservate le norme statali e regionali di Polizia Forestale che disciplinano la materia.

2. Saranno passibili di denuncia di danneggiamento coloro che danneggiano le piante altrui o del Comune nel defogliarle, sventarle, scortecciarle, diramarle, strapparle, ecc. senza nessuna autorizzazione.
3. E' vietato lasciar vagare sui fondi altrui animali dannosi alle semine, alle piantagioni ed ai prodotti, ecc, come animali da cortile, cani, ovini ecc..
4. Nelle aree destinate a verde pubblico è vietato fermarsi o transitare o parcheggiare sull'erba (L.R. 10/2008 danneggiamento di cotica erbosa) a meno che l'area sia espressamente destinata a questo scopo.
5. In tutto il territorio comunale è vietato raccogliere o danneggiare fiori, piante e radici appartenenti alla flora spontanea protetta o officinale, da leggi dello Stato, Regionali o da enti pubblici autorizzati;
- 6 E' proibito lasciare che gli animali danneggino le piante appartenenti all'Ente Pubblico ed ai privati.

TITOLO X

DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE DENUNZIA OBBLIGATORIA

Art. 38 DIFESA CONTRO I PARASSITI E LE MALATTIE DELLE PIANTE

- 1 . Per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari devono essere osservare le norme di cui agli articoli da 10 a 14 della Legge 18.6.1931 n. 987.
 - 2 .Quali misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano nella materia della profilassi internazionale devono altresì essere osservate le norme di cui al D.Lgs. 19.8.2005 n. 214.
 - 3 . Fatte salve le disposizioni dalle norme di legge di cui al comma 1, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo e ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare all'Autorità Comunale la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, ed applicare contro di essi i rimedi e mezzi di lotta che venissero indicati.
 4. Nella lotta ai parassiti, per la comparsa di crittogame delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, in assenza di iniziativa da parte degli interessati, l'Autorità Comunale, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante e/o con l'Osservatorio fito patologico competente per territorio, potrà impartire, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai conduttori, da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro i parassiti medesimi.
 5. Il Comune provvederà ad accertare la consistenza del fenomeno di cui al comma 4. e ad informare se necessario l'Ispettorato Provinciale e/o l'osservatorio fito patologico competente.
 6. I proprietari, pubblici e privati, di piante in genere, anche costituenti parchi o giardini, alberate, siepi, o elementi ornamentali singoli, sono comunque tenuti al rispetto delle norme riguardanti: la lotta obbligatoria, prevista per legge, contro: Il *Ceratocystis fimbriata* (Cancro colorato del platano); *Traumatocam papityocampa* (Processionaria del pino); La flavescenza dorata provocata dalla diffusione dell'insetto *Scaphoideus Titanus*, come richiamato dal D.M . 32442 del 31/05/2000 e norme successive statali e locali, mediante trattamenti insetticidi specifici raccomandati dal servizio fito patologico regionale.
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Punteruolo rosso delle palme); *Anoplophora chinensis* e *Anoplophora glabripennis* (Tarlo asiatico). *Diabrotica virgifera*, Le Conte (Diabrotica del mais); *Erwinia amylovora* (Colpo di fuoco batterico); Sharka (virus della vaiolatura delle drupacee); □ □
- a) malattia delle viti e cura degli incolti;
 - b) la lotta, anche se non obbligatoria per legge, contro: il bruco americano, il cancro del cipresso, la grafiosi dell'olmo, l'ambrosia, la panace di Mantegazzi.

7. Le piante o le parti interessate dall'infestazione non potranno essere trasportate altrove senza certificato di immunità rilasciato dall'osservatorio fito patologico competente. Le piante ammalate vanno estirpate e distrutte tramite fuoco, richiedendo l'apposta autorizzazione.

Art. 39 DIFESA CONTRO LA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

La lotta contro la flavescenza dorata della vite è obbligatoria e devono essere osservate le norme del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 31.5.2000 e le disposizioni di cui alla Delibera della Giunta Regionale 3.8.2000 n. 7/904.

2. Coloro che a qualunque titolo, proprietari o possessori di fondi agricoli incolti confinanti con superfici coltivate a vigneto hanno l'obbligo di tenere puliti i medesimi, provvedendo alla creazione di una fascia di isolamento completamente ripulita da cespugli e da vegetazione spontanea. In particolare nel caso di terreni lasciati incolti, il proprietario o possessore dovrà ripulire il fondo per una fascia di rispetto di metri 10 dal confine delle superfici coltivate a vigneti, al fine di salvaguardare i vigneti da infestazione della flavescenza dorata della vite.

3. Fatte salve le disposizioni dettate dalle norme citate al comma 1, per combattere efficacemente la flavescenza dorata è necessario, sia per i vigneti produttivi che per quelli incolti: Estirpare alla radice ogni vite che presenti i sintomi di presenza della flavescenza dorata; Effettuare periodicamente il controllo dei vigneti abbandonati; □effettuare i trattamenti obbligatori ed indispensabili al fine di evitare la diffusione della malattia all'interno dei propri vigneti e di quelli confinanti. I

4. Il Sindaco, per quanto di competenza, può avvalersi della collaborazione di organismi tecnici, pubblici e privati, operanti nel settore agricolo. Essendo, la lotta alla Flavescenza Dorata una priorità per le produzioni vitivinicole Chiunque ha notizia del mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo potrà pertanto segnalarlo al Sindaco del Comune.

5. Il Sindaco, fatte salve le competenze del servizio fitosanitario regionale e/o degli ispettorati provinciali all'agricoltura, effettuata la verifica della violazione o riscontro della presenza della flavescenza dorata su una o più viti, ordina di provvedere alla pulizia del fondo o allo sradicamento delle viti intaccate sia sui piantamenti in esercizio che su quelli abbandonati o dimessi, avvisando altresì che, qualora non ottemperi nei termini prescritti, si procederà all'esecuzione d'ufficio dei lavori, con addebito delle conseguenti spese al trasgressore, comunicando il tutto al Servizio Fitosanitario Regionale.

6. Chi non osserva le disposizioni del presente articolo, incorrere nelle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento oltre alle norme di legge. Saranno inoltre denunciati all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 500 del Codice Penale.

Art. 40 DIFESA DALLE MINILEPRI

1. Per la difesa dei giovani alberi contro le Minilepri (*Sylvilagus Floridanus*) è obbligo consultare l'Ufficio Regionale di Caccia e Pesca o l' ATC di competenza per predisporre una difesa opportuna (generalmente reti protettive attorno al tronco).

Art. 41 PREVENZIONE CONTRO I PARASSITI E LE MALATTIE DELLE PIANTE

1. Per la prevenzione e la lotta contro i parassiti delle piante devono essere rispettate le seguenti norme: i titolari di licenza o altra autorizzazione potranno trasferire e vendere, sul territorio comunale, tassativamente piante e sementi esenti da malattie considerate gravi e facilmente diffondibili; in ogni caso le piante e le sementi in vendita devono essere in possesso dei certificato di idoneità igienica; l'acquisto dei presidi sanitari della I e II classe può essere fatto da chi ha compiuto il 18° anno di età ed in possesso del Patentino obbligatorio per l'utilizzo di fitofarmaci, impieghi lui stesso il presidio sanitario acquistato per il trattamento di coltivazioni proprie o di

conto terzi e sia in possesso di apposito certificato di abilitazione rilasciato all'Ispettorato Provinciale Agrario; i presidi sanitari possono essere venduti solo da persone in possesso del "Patentino" rilasciato dall'A.S.L. e solo in locali/negozi autorizzati. E' vietata la vendita ambulante ed allo stato di presidi sanitari non chiusi nella confezione originale. Quelli della I e II classe vanno tenuti in luoghi inaccessibili ai bambini ed agli animali domestici; l'uso di presidi sanitari (antiparassitari, anticrittogamici, pesticidi in genere) recanti sulla confezione il simbolo di pericolo di morte o tossicità e nocività (Croce di S. Andrea), deve essere effettuato da personale specializzato, munito di patentino rilasciato dal competente Ispettorato Regionale per l'Agricoltura; per l'uso dei presidi è prescritto l'impiego di macchinari idonei al fine di non arrecare danni all'ambiente e a terzi. E' vietata l'irrorazione con presidi aerei.

Art. 42 INFORMAZIONI SUI TRATTAMENTI DA EFFETTUARE

1. I trattamenti anticrittogamici, insetticidi e diserbanti alla vite, piante fruttifere ed alle altre colture, saranno opportunamente divulgati ai coltivatori tramite le norme che verranno suggerite in stretta necessità agricola e col rispetto per la salvaguardia delle persone e dell'ambiente, avvalendosi della collaborazione degli Enti competenti particolarmente nel caso dell'impiego dei presidi sanitari di classe I e II.

Art. 43 MODALITÀ DI PREPARAZIONE E DI CONSERVAZIONE MISCELE

1. Per la preparazione delle miscele di fitofarmaci devono obbligatoriamente essere rispettate le indicazioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare quelle per l'utilizzo di sistemi di sicurezza. Le etichette ed i fogli illustrativi devono essere conservati al fine di consentire tempestivi interventi in caso di eventuali fenomeni di intossicazione. I contenitori andranno raccolti e smaltiti come previsto dal Codice dell'Ambiente L. 152/06 e s.m.i.

2. I presidi sanitari appartenenti alla I e II classe tossicologica devono essere conservati in appositi locali o armadi, da tenere chiusi a chiave. I presidi di III e IV classe devono essere conservati separati dai primi, in luogo chiuso, aerato riparato, e inaccessibile ai bambini ed agli estranei o agli animali.

Art. 44 UTILIZZO DI ANTIPARASSITARI

1. Qualora su terreni venissero distribuite sostanze parassitarie appartenenti alle classi tossicologiche X N (nocivo), T (tossico) e T + (molto tossico), la circostanza dovrà essere segnalata con cartelli ben visibili da apporre lungo tutto il perimetro del terreno interessato.

2. Devono essere apposte, durante il trattamento l'intervallo, le segnalazioni del divieto di accesso a persone non addette ai lavori ed agli addetti non adeguatamente equipaggiati, nonché la segnalazione della durata dell'intervallo di agibilità, e dovranno essere tenuti a debita distanza gli animali domestici.

3. Gli addetti ai lavori devono utilizzare i sistemi di protezione individuali (DPI) necessari a seconda delle modalità di trattamento. Devono essere osservate le precauzioni consigliate nei libretti di istruzione delle macchine spanditrici.

4. In caso di trattamenti eseguiti nelle vicinanze di aree di attenzione, l'operatore ha l'obbligo di usare ogni precauzione affinché il trattamento non cadesse di altrui proprietà.

5. Deve essere data obbligatoriamente comunicazione preventiva al Servizio di Igiene Pubblica dei Comuni i programmi dei trattamenti che utilizzano presidi sanitari di I e II classe tossicologica.

6. E' sempre vietato effettuare trattamenti antiparassitari e diserbanti nelle giornate di vento e con mezzi aerei.

7. E' vietato trattare le colture con presidi non registrati oppure usarli per colture diverse da quelle per le quali avevano ottenuto l'autorizzazione. Si devono osservare scrupolosamente le dosi di impiego e i tempi di carenza prima del raccolto.

8. I recipienti ed i contenitori di presidi sanitari dovranno, dopo l'uso, essere smaltiti secondo le normative vigenti. Non possono essere abbandonati. Nei confronti dei trasgressori verranno senz'altro promossi i provvedimenti previsti dalla L 152/06 Titolo IV.

Art. 45 ESCHES AVVELENATE

1. La lotta ad animali nocivi con l'uso di esche avvelenate è tassativamente vietata, dalla 157/92 sulla Caccia, e dall' Ordinanza 18 dicembre 2008 e SMI, Legge 14 agosto 1991 n° 281 sugli animali d'affezione. In casi di eccezionale emergenza igienica e sanitaria riconosciuta con provvedimento del Sindaco reso noto alla cittadinanza, si potranno usare metodi cattura ed eradicazione di concerto con le Istituzioni preposte all'uopo.

Art. 46 TRATTAMENTI SU PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

1. Chiunque, in forma singola o associata, procedere all'impiego di sostanze chimiche su prodotti destinati all'alimentazione umana, durante il periodo di stoccaggio e conservazione, è tenuto a darne preventiva segnalazione al Servizio di Igiene Pubblica.

2. La segnalazione di cui al comma 1 deve contenere: I dati anagrafici del titolare o del legale rappresentante all'azienda; l'indicazione della sostanza chimica che si intende utilizzare ed il numero di registrazione ministeriale; il quantitativo previsto ed il tipo di derrate alimentari in causa; le modalità del trattamento e le misure cautelative che si intendono adottare per evitare ogni possibile danno agli addetti ed alla salute pubblica.

3. Prima dell'immissione sul mercato di queste derrate alimentari dovrà essere preventivamente avvisato il Servizio di Igiene Pubblica affinché disponga gli opportuni accertamenti. Lo stesso Servizio può disporre il divieto di commercializzare i prodotti in questione fino all'espletamento dei controlli ispettivi e delle eventuali analisi di laboratorio.

Art. 47 CONTROLLO E VIGILANZA DURANTE I TRATTAMENTI

1. Al servizio di Igiene Pubblica, congiuntamente al Servizio Veterinario per le parti di rispettiva competenza, spetta il controllo e la vigilanza, perché vengano adottate tutte le precauzioni a protezione della popolazione, degli addetti ai trattamenti, degli animali di aziende, dei beni pubblici e privati, dei corsi d'acqua e dell'ambiente in generale, durante i trattamenti. Il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., tramite i suoi operatori con qualifica di Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria, può svolgere controlli e prelevare campioni dei prodotti utilizzati.

2. Qualora si riscontri l'impiego di sostanze non autorizzate, è disposto il sequestro cautelativo delle sostanze suddette. Nei casi di riscontro di irregolarità nell'esecuzione delle operazioni, è disposta la sospensione. In entrambi i casi è data comunicazione al Sindaco per la conferma dei provvedimenti urgenti adottati.

3. Qualora abbiano a verificarsi incidenti di qualsiasi natura nel corso del trattamento, l'operatore ha l'obbligo di avvisare i Servizi della A.S.L.

Art. 48 REGISTRO DEI TRATTAMENTI

1. Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari devono: Conservare in modo idoneo, per un anno, le fatture di acquisto, la copia dei moduli di acquisto previsti dal D.P.R. 290/2001 per i prodotti molto tossici, tossici e nocivi; conservare presso l'azienda, un registro dei trattamenti effettuati annotando entro 30 giorni dall'acquisto: I dati anagrafici relativi all'azienda; il tipo di

coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari, le date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta; la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.

Art. 49 EFFETTO DEI FITOSANITARI SULLA SALUTE E PRECAUZIONI

1. L'utilizzo dei prodotti fitosanitari va effettuato con prudenza e, precauzione fondamentale, si deve leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione che, contiene le istruzioni per l'uso del preparato.
2. L'etichetta dei prodotti fitosanitari deve essere letta in tutte le fasi di impiego e deve essere conservata sulla confezione anche al momento dello smaltimento.
3. Considerato il rischio di esposizione ai prodotti fitosanitari utilizzati sulle colture che riguarda sia il lavoratore agricolo, i suoi familiari, ed i residenti in zone agricole la popolazione in generale (attraverso i residui presenti nelle acque potabili e sugli alimenti), si deve porre particolare attenzione durante lo svolgimento delle seguenti attività: Miscelazione; trattamento delle serre e dei campi; rientro negli appezzamenti trattati, sono assolutamente vietate scorrette modalità di conservazione e di uso dei prodotti o di stoccaggio dei rifiuti.
4. Oltre alle necessarie cautele per la tutela per la salute, devono essere adottate tutte le misure precauzionali possibili affinché l'uso di fitofarmaci non rechi danno all'ambiente quali ad esempio: Le informazioni sulla composizione; le simbologie indicanti la pericolosità; le norme precauzionali (compatibilità, fito tossicità, tempo di carenza); le informazioni per il medico in caso di sospetta intossicazione. Eseguire i trattamenti nei momenti della giornata in cui vi è assenza di vento e, in ogni caso, disporsi sempre sopravvento; non trattare durante il periodo della fioritura con insetticidi, acaricidi o prodotti dichiarati in etichetta tossici per le api e per i pronubi in generale quando è in fioritura la vegetazione sottostante; prima di eseguire qualsiasi trattamento su colture arboree si deve verificare che non siano presenti erbe spontanee in piena fioritura e in questo caso si dovrà provvedere allo sfalcio delle erbe (L.R. 5/2004); non trattare nelle aree di rispetto relative a punti di prelievo d'acque destinate al consumo umano; rispettare le distanze dai corpi idrici prescritte in alcune etichette dei fitofarmaci; nelle vicinanze di abitazioni, strade è vietata l'irrorazione secondo le Leggi in materia ambientale (L.R. 10/2008) e di sicurezza per la pubblica incolumità. Per colture confinanti, si deve verificare che la nube irrorante non esca dall'appezzamento trattato. Segnalare il trattamento con cartelli recanti la dicitura "coltura trattata con prodotti fitosanitari"; dopo il trattamento rispettare il "tempo di rientro", poiché i vapori che restano in sospensione possono arrecare intossicazione; non versare eventuale residuo di prodotto nei fossi o canali; durante le operazioni di trattamento è proibito fumare, mangiare e bere.
5. Durante il trasporto dei fitosanitari deve essere accuratamente evitato ogni contatto del prodotto con passeggeri, animali o derrate alimentari. Dopo ogni trasporto il mezzo deve essere accuratamente lavato e in caso di perdita o spandimento di fitofarmaci è necessario: Tenere le persone e gli animali a distanza; non fumare e non accendere fiamme libere; utilizzare appositi mezzi assorbenti per assorbire i liquidi e spazzare con cura; pulire a fondo le parti contaminate, sempre lontano da pozzi o corsi d'acqua; indossare indumenti protettivi durante le operazioni di pulizia; e' assolutamente vietato destinare al consumo animale le derrate alimentari eventualmente contaminate, vige l'obbligo di smaltimento in luoghi autorizzati.

Art. 50 CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO PRODOTTI FITOSANITARI

1. Nella conservazione dei prodotti fitosanitari è obbligatorio tener conto delle seguenti norme: Nelle aziende deve essere predisposto un apposito locale, distante da abitazioni, stalle, ecc., da destinare a magazzino di prodotti fitosanitari; la porta d'accesso deve essere sempre chiusa in modo da evitare contatti con estranei, bambini e animali, vi devono essere in opera cartelli che segnalino il pericolo per la presenza di sostanze velenose, il magazzino deve essere ben arieggiato ed asciutto.

2. Qualora non fosse disponibile un apposito locale adibito alla conservazione dei fitofarmaci, i presidi devono conservare in un apposito spazio recintato sito all'interno del magazzino e dotato di porta e serratura. Non possono essere conservati in loco alimenti, bevande o mangimi e altre sostanze adibite all'utilizzo Umano o Animale.
3. Sono considerati Rifiuti Pericolosi i residui e le acque di lavaggio dei contenitori dei fitofarmaci. E' assolutamente vietato immetterli direttamente in fognatura. Tali rifiuti vanno conferiti a trasportatori iscritti all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per essere correttamente smaltiti secondo le procedure definite dalla vigente normativa (D.Lgs. 152/2006).
4. E' vietato bruciare i contenitori, interrarli o abbandonarli nell'ambiente. In attesa del conferimento è necessario conservare i contenitori in un luogo accessibile soltanto agli addetti ai lavori e riparato dalle intemperie. L'onere per la raccolta e lo smaltimento di contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, in base a quanto dispone il D.Lgs. n. 152/06 (Testo Unico Ambientale).
5. I contenitori di fitofarmaci bonificati tramite lavaggio sono da considerarsi, al fine del loro corretto smaltimento, come rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani.
6. Relativamente ai rifiuti prodotti, l'agricoltore deve tenere il registro di carico e scarico e presentare comunicazione annuale al catasto rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale (M U D).

TITOLO XI

VIGNETI

Art. 51 INVENTARIO VITIVINICOLO

1. I conduttori delle superfici a viti hanno l'obbligo di iscrivere le proprie superfici sull' inventario regionale presente nel SIARL. Per le istanze di aggiornamento, nuove iscrizioni e/o variazioni di dichiarazioni fatte in precedenza è necessario rivolgersi ai Centri di Assistenza Agricola. Con decreto n. 23355 del 27/12/2004 la Regione definisce le procedure da seguire.

Art. 52 ESTIRPO / REIMPIANTO VIGNETO

1. I conduttori delle superfici coltivate a vigne, che decidano di estirpare, o reimpiantare un vigneto, devono presentare le domande di variazione del potenziale viticolo. Per ottenere l' autorizzazione di estirpo/reimpianto bisogna presentare domanda tramite i Centri di Assistenza Agricola.

Art. 53 VIGNETI ABBANDONATI

1. A norma della D.G.R. 3.8.2000 n. 7/904 è fatto obbligo di estirpo dei vigneti in stato di abbandono che, non essendo trattati, sono focolai di gravi infezioni (FD, Oidio, Peronospora, ecc.) anche a notevoli distanze. Per vigneti abbandonati s'intendono gli appezzamenti nei quali non sono svolte le operazioni agronomiche e la difesa fitosanitaria previste dal codice di buona pratica agricola, così come definito nel Piano Sviluppo Rurale della Regione Lombardia.
2. Qualora il proprietario non sia in grado di adempiere all'obbligo di estirpo, il Comune eseguirà la pratica e tutte le spese sostenute, saranno addebitate al proprietario del terreno.

Art. 54 CESSAZIONE DELLE COLTURE

1. Qualora Il proprietario di vigneto debba cessare la coltura si può rivolgerci presso i Centri di Assistenza Agricola per le informazioni disponibili in merito agli obblighi ed alle possibilità di agevolazione inerenti alla sua situazione.

2. Al proprietario di vigneto, in caso di cessazione è fatto obbligo di provvedere o far provvedere all'estirpamento chiedendo alla Regione il diritto di reimpianto affinché non venga meno la possibilità di coltivare in futuro la vite in quel terreno.

Art. 55 SISTEMAZIONI DEL TERRENO E NUOVI IMPIANTI

1. Le attività di scasso finalizzate all'impianto di nuovi vigneti sono subordinate alla preventiva comunicazione al Comune. Se effettuate in aree aventi pendenza superiore al 20 % sono subordinate oltre al rilascio di autorizzazione comunale, alla redazione di un approfondito studio di carattere geologico.

2. La sistemazione del terreno potrà essere effettuata a seconda delle indicazioni del codice di buona pratica agricola. Fino a completo assestamento del suolo, è necessaria un'opportuna predisposizione di solchi acquai e arginelli per frenare i fenomeni di erosione e dilavamento.

3. Nella realizzazione degli impianti agricoli dovrà essere privilegiato l'uso di pali in legno, riducendo al minimo possibile l'impiego di pali in cemento o materiali diversi.

TITOLO XI TERRENI INCOLTI

Art. 56 ABBANDONO DI SUPERFICI AGRICOLE

1. Nel caso di abbandono di superfici agricole, il proprietario è tenuto a controllare la vegetazione spontanea composta da rovi, robinie ed altre infestanti che si protrae fuori dal suo fondo, eseguendo o facendo eseguire i lavori necessari atte a contenerle la vegetazione spontanea.

2. Gli Agenti segnaleranno i nuovi incolti al fine di tenere aggiornata la mappa degli incolti stessi.

Art. 57 TERRENI INCOLTI E INGERBIDITI

1. I terreni incolti devono essere sfalciati, o arati o soggetti ad altri interventi al fine di evitare la proliferazione di erbe infestanti, evitando in ogni caso la diffusione di semi infestanti o animali indesiderati.

2. Ai proprietari dei terreni in uno stato di ingerbidimento tale da determinare situazioni di degrado in prossimità di terreni coltivati, è fatto obbligo di mantenere l'intera superficie pulita sui confini degli stessi. Se i proprietari non dovessero provvedere alla risoluzione della situazione sopra indicata, le necessarie operazioni saranno eseguite a cura del Comune ed a danno dei proprietari dei fondi ingerbiditi in stato di abbandono.

3. I terreni che hanno acquisito la caratteristica di bosco, cioè dopo 5 anni che non si sono fatti interventi atti a contenere la colonizzazione di specie arboree. (Art 42 c. 5° L.R. 31/2008) con area di ampiezza di almeno mq. 2000 anche appartenente a più soggetti), per poter essere ricondotti a terreno agricolo necessitano di autorizzazione ambientale della Regione con compensazione.

Art. 58 AREE VERDI NELLE ZONE URBANE

1. E' fatto obbligo a chiunque abbia in proprietà spazi verdi all'interno dei nuclei abitati o zone urbanizzate in generale, di provvedere alla manutenzione degli stessi attraverso lo sfalcio dell'erba, la pulizia, la potatura di siepi, la rimozione di oggetti e rifiuti che possono pregiudicare l'igiene pubblica e deturpare l'ambiente.

2. Le siepi non potranno superare l'altezza di 200 cm e dovranno rientrare sempre nell'area di proprietà; le stesse in prossimità di curve stradali pericolose e di accessi o diramazioni dovranno essere ridotte all'altezza di 100 cm in modo da non precludere la visibilità veicolare.

3. Vista l'inadempienza del proprietario agli obblighi di cui al comma 1, qualora dovesse perdurare anche dopo l'accertamento della violazione e l'applicazione della relativa sanzione amministrativa, si provvederà d'ufficio, a spese dell'inadempiente, alla eliminazione delle cause costituenti la violazione.

TITOLO XII **ACQUE E IRRIGAZIONE**

Art. 59 LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE

1. I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo e genere, né provocare un cambiamento di percorso tale da arrecare danni ai fondi vicini o a strade. Al proprietario del fondo superiore, nel caso di modifica morfologica che alteri le condizioni preesistenti, è fatto obbligo di provvedere a propria cura e spese ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione tra le parti.
2. In base all'art. 15 del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", su tutte le strade e loro pertinenze è vietato: Impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico; impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti; scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in esse acque di qualunque natura. Per i contravventori si applicano le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. sopra citato e s.m.i.
3. Per fossi e canali si intendono i corsi d'acqua sia pubblici che privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.
4. Per fossi di pubblica utilità si intendono i fossi individuati anche sul suolo privato indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale.
5. Le tombinature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai dovranno essere mantenute e conservate sgombre, oltre che fornite di caditoie per l'acqua, a cura e a spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia.
6. Sono vietate le piantagioni che si inoltrano dentro i fossi ed i canali provocando un restringimento della sezione di deflusso. (R.D 1904 n° 523)
7. Non sono consentiti accessi carrai senza tombinatura e non muniti di griglia idonea per la raccolta delle acque di scolo.
8. E' vietato qualunque atto, fatto o opera che possa alterare lo stato, la forma, la dimensione e l'idoneità all'uso a cui sono stati destinati gli argini, i loro accessori e manufatti. Parimenti è vietato degradare o danneggiare le infrastrutture di raccolta e di regimazione delle acque meteoriche.
9. Per i fossi privati di scolo nei quali è stata accertata la incapacità di contenere l'acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Comune può ordinare, al proprietario o ai proprietari, il ripristino e l'idoneo risezionamento. Il Comune riterrà comunque responsabili e obbligati in solido sia il proprietario che l'utilizzatore dei terreni a qualsiasi titolo, sia esso affittuario, comodatario, ecc..

Art. 60 PULIZIA DEI FOSSI

1. Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti sgombri in modo che, anche in caso di piogge continue o di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle strade di uso pubblico o privato.
2. I fossi a lato delle strade comunali saranno puliti, secondo necessità, normalmente a cura del Comune, mentre i proprietari delle aree confinanti hanno l'obbligo di mantenere, a proprie spese, puliti, ed efficienti i ponticelli di accesso ai fondi nonché alla loro sostituzione se necessario.

3. I fossi delle strade interpoderali e vicinali devono essere spurgati, a proprie spese e secondo necessità, dai proprietari delle aree confinanti, a cui spetta anche l'onere di mantenere efficienti i ponticelli di accesso ai fondi.
4. I fossi delle strade consortili e private devono essere spurgati, a proprie spese e secondo necessità, dai proprietari; a costoro spetta anche l'onere di mantenere efficienti i ponticelli di accesso ai fondi.
5. La pulizia dei fossi deve essere effettuata una volta all'anno, ma in caso di necessità più spesso per il libero scorrimento di acque sia sorgive che piovane.
6. I fossi, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità per motivi idraulici, devono essere convenientemente allargati ed approfonditi a spese degli interessati.
7. Il materiale che risulta dalla spurgo dei fossi ecc. temporaneamente depositato lungo il ciglio delle strade costeggiate da detti fossi, deve essere rimosso a cura e spese di chi effettua lo spurgo entro il termine massimo di quarantotto ore.
8. In caso di trascuratezza o inadempienza agli obblighi di cui al presente articolo, il Comune può decidere di far eseguire, anche senza indugio, i lavori necessari a spese degli inadempienti, ferme restando le sanzioni per la violazione accertata.

Art. 61 DISTANZE PER FOSSI E CANALI

1. Per lo scavo di fossi e canali presso il confine con il fondo vicino, si deve osservare una distanza dal confine, uguale alla profondità del fosso o del canale ed attuare tutte le opere necessarie, comprese le opere di sostegno, atte a salvaguardare il fondo del vicino.

Art. 62 ACQUE PUBBLICHE E DI IRRIGAZIONE

1. E' vietato apportare variazioni al corso delle acque pubbliche mediante chiuse, petraie, scavi negli alvei e nei fossi, torrenti o scolatori. (R.D 1904 n° 523) E' proibito danneggiare o inquinare in qualsiasi modo sorgenti e condutture di acque pubbliche, provocare scoli o infiltrazioni sul suolo agricolo o nel sottosuolo non consentite dalle leggi o dai regolamenti in materia.
2. I prelievi di acque correnti per uso irriguo, di abbeveraggio o di altri casi devono essere soggetti ad autorizzazione e comunque limitati a periodi legati ad esigenze specifiche. (L 152/06 Titolo III)
3. Lo scavo di pozzi può essere concesso solo previa richiesta di autorizzazione agli enti competenti.
4. Qualora, per esigenze contingenti, si dovesse procedere a realizzare o modificare affossature non demaniali esistenti, dovrà essere chiesto il nulla osta al Comune che lo rilascerà solo dopo aver constatato, secondo la relazione da presentare a firma di un tecnico abilitato, che non sono possibili soluzioni alternative, che il nuovo tracciato sia migliorativo del precedente e che non si arrechino variazioni al defluire delle acque verso il ricettore in cui avveniva lo scarico. Nel caso in cui sia prevedibile una turbativa ai deflussi idrici, la relazione tecnica dovrà indicare quali siano le soluzioni adottate e le opere da realizzare al fine di garantire lo smaltimento dell'acqua secondo le nuove direttrici.
5. Ogni proprietario e' tenuto a curare la manutenzione dei fossi di scolo e di irrigazione che attraversano il fondo o al suo limitare. Le operazioni consistono in pulizia del fosso e falciatura della vegetazione. I fossi stabili delle proprietà private debbono essere disposti e curati in modo tale da non produrre danni o causare erosione.
6. Qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo che il volume di acqua irrigato non determini spreco e non cagioni danni a persone o a cose sia pubbliche che private.
7. Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori dovranno essere posizionati o dotati di dispositivi di controllo del getto, in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private.

8. Qualora circostanze eccezionali determinino periodi di carenza idrica o pericoli per la pubblica salute, il Comune può ordinare la sospensione o la limitazione dell'attività di irrigazione.

9. Il personale incaricato o competente in materia sorveglierà la distribuzione dell'acqua di irrigazione, denuncerà chi abusivamente deriverà l'acqua ai fondi altrui e farà rispettare gli orari stabiliti dai consorzi di irrigazione.

Art. 63 ACQUA POTABILE

1. Nei periodi in cui esiste scarsità di acqua, a seguito di specifica richiesta (serre, colture particolarmente esigenti e in coltivazione specializzata) l'utilizzazione dell'acqua per uso agricolo potrà essere concessa durante le ore notturne, o comunque in momenti in cui non venga pregiudicato l'approvvigionamento per uso civile.

TITOLO XIII

STRADE COMUNALI E RURALI

Art. 64 MANUTENZIONE DELLE STRADE

1. La manutenzione delle strade è di competenza: del Comune relativamente alle strade comunali; della Provincia, relativamente alle strade Provinciali di uso pubblico; dei proprietari dei fondi serviti relativamente alle strade vicinali e private; dei proprietari dei fondi relativamente alle strade interpoderali.

2. La partecipazione alle spese di manutenzione delle strade vicinali ad uso pubblico non consorziate, è così determinata: per gli utenti: in base alle dimensioni dei terreni serviti; per il Comune: in base all'importanza della strada, in relazione all'uso della stessa da parte della collettività.

3. Tutti gli utenti di strade private sono tenuti a partecipare ai lavori di manutenzione delle stesse con prestazione di manodopera o con concorso nelle spese. Tutte le strade devono essere dotate di idonei sistemi di regimazione delle acque.

Art. 65 SALVAGUARDIA DELLE STRADE E DELLA CIRCOLAZIONE

1. Sul suolo delle strade comunali, vicinali e consorziali è vietato fare opere e depositi che ne pregiudichino il libero transito o che ne alterino le dimensioni, la forma e l'uso. E' pure vietato condurre a strascico legnami o materiali che comportino o danneggino il buono stato delle strade e dei manufatti.

2. E' vietato modificare o eliminare strade interpoderali o private senza il parere favorevole di tutti gli aventi diritto.

3. Chiunque, transitando con carichi eccessivi su strade comunali e/o vicinali in terra battuta, inghiaiate o asfaltate, dovesse danneggiarle, è tenuto a ristabilirne lo stato originario a proprie spese.

4. Di norma i carichi (uva, letame, prodotti di esbosco ed altri) non potranno eccedere i 100 q. sulle strade rurali. I veicoli, inoltre, dovranno essere posteggiati nelle apposite piazzuole.

5. I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre strade di uso pubblico, non possono arare, fresare e vangare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per volgere i mezzi usati per la lavorazione, le bestie o qualsiasi altro mezzo, senza danno alle strade, alle ripe ed ai fossi.

6. Nell'impianto di nuovi vigneti, frutteti e qualsiasi altra piantumazione, le distanze dal primo filare ai confini della strada dovranno essere di almeno m. 2,5 e comunque tali che i mezzi meccanici impiegati nella lavorazione, in particolare se pesanti, non abbiano ad oltrepassare i limiti imposti dal confine.

7. Le eventuali fosse di raccolta dell'acqua piovana dovranno essere collocate a una distanza non inferiore a mt. 2 (metri due) dalla strada ed essere convenientemente protette, se vasche in cemento da cinta di almeno 2 mt di altezza e che impedisca l'accesso agli animali selvatici e non.

8. E' vietato operare manovre sulle strade comunali e rurali con mezzi meccanici (cingolati, motocoltivatori, mezzi di trasporto) che possano produrre danni alle medesime. I mezzi meccanici agricoli devono essere muniti di tutti quei dispositivi atti ad evitare qualsiasi danno alla sede stradale. Oltre alle sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada, al responsabile saranno addebitate le riparazioni dei danni causati.

9. All'inizio e nei luoghi più opportuni, per ogni strada verranno poste segnalazioni indicanti i limiti di velocità e gli eventuali divieti riguardanti la circolazione. Normalmente il limite ordinario di velocità per le strade collinari asfaltate sarà di 50 Km/h e per quelle non asfaltate di 30 Km/h la velocità dovrà essere comunque ridotta se le condizioni richiedono attenzione o prudenza.

10. Sulle strade e sentieri collinari, e nei percorsi Agro Silvo Pastorali è vietata la circolazione fuoristrada ed il motocross e consentita la circolazione dei cavalli montati per fini sportivi; è vietato il galoppo.

Art. 66 RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

1. Qualora risulti che il conduttore e/o proprietario di un fondo si sia impossessato di parte di sedime destinato a viabilità, fossi, canali o altra superficie di uso o interesse pubblico, sarà soggetto all'obbligo di riconfinamento e al ripristino delle aree stesse (sedi stradali, fossi, canali, ecc.) sostenendone tutte le spese conseguenti, comprese eventuali spese legali.

2. In caso di inottemperanza ai lavori di ripristino, i medesimi saranno effettuati a cura del Comune con rivalsa piena e incondizionata sugli inadempienti. Il responsabile della manomissione o alterazione dello stato dei luoghi sarà inoltre soggetto a una sanzione amministrativa commisurata alla superficie di strada o alla lunghezza di fossi e canali manomessi.

TITOLO XIV

NORME PARTICOLARI PER LE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO

Art. 67 QUALIFICAZIONE DELLE STRADE VICINALI

1. Ai fini del Codice della Strada, le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali. Ed ad esse si applicano le disposizioni che regolano le strade comunali.

2. Il Comune ha il potere-dovere di garantire anche per le strade vicinali la sicurezza della circolazione di quelle soggette al pubblico transito e facoltativamente per quelle non soggette a pubblico transito.

3. La rete viabile rappresentata dalle strade vicinali, a volte arbitrariamente interrotta dai proprietari dei fondi per ingiustificati motivi di sicurezza, costituisce un patrimonio di forte valenza culturale, paesaggistica e urbanistica che il Comune intende recuperare e valorizzare, anche a spese di chi abusivamente ha interrotto la rete viabile vicinale

Art. 68 AMBITO D' APPLICAZIONE

1. Le presenti regole si applicano alle strade vicinali già ricomprese nell'apposito elenco approvato con deliberazione del Commissario Reggente del 1 Gennaio 1931 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le strade che risultano dalle mappe catastali quali strade vicinali e che sono escluse dall'ambito di applicazione delle presenti norme perché non incluse nell'elenco vengono assoggettate al regime giuridico delle strade agrarie ed alle tutele e vincoli previsti dal diritto privato in tema di servitù, passi e governo del territorio.

3. La tutela del diritto pubblico su tutte le strade ricomprese nell'elenco di cui al comma 1. è esercitata dal Sindaco, anche per mezzo dei competenti uffici comunali, nei criteri e nelle forme stabiliti dalla vigente normativa.

4. Per tutte le strade vicinali il Comune provvede alla apposizione della segnaletica verticale.

Art. 69 RIPRISTINO DELL'USO PUBBLICO DELLE STRADE VICINALI

1. Nel rispetto delle disposizioni di legge, il Comune attiva tutte le azioni idonee ad assicurare all'uso pubblico le strade vicinali, ma precluse a tale uso per ostacoli frapposti da proprietari e confinanti.

2. Lo stato di abbandono delle strade vicinali o la preclusione alla libera circolazione costituiscono motivo per intimare ai proprietari di fare fronte ai loro obblighi per il ripristino delle condizioni della viabilità.

3. La viabilità su strade vicinali, sia carrozzabili che campestri o sentieri, anche se nel tempo modificate quantitativamente e qualitativamente, anche se non colleganti a case sparse, deve essere assicurato il diritto alla libera circolazione sulla base degli interessi dei cittadini.

4. L'elenco delle strade essere oggetto di revisione e aggiornamento sulla base delle mappe e degli atti presenti negli archivi comunali, per l'individuazione delle strade non più esistenti e da ripristinare, di quelle precluse alla libera circolazione e di quelle che debbono essere mantenute all'uso pubblico.

Art. 70 CLASSIFICAZIONE E DECLASSIFICAZIONE DELLE STRADE VICINALI

1. La classificazione e declassificazione delle strade è attribuita al Comune. In caso di declassamento le strade interessate diventano automaticamente strade agrarie interpoderali di proprietà privata, con l'esclusione di qualsiasi ed ulteriore forma di uso pubblico. Il fondamento giuridico del declassamento è il mancato riscontro di fatto dell'uso pubblico o l'inutilità per fini pubblici.

2. Il declassamento delle strade di uso pubblico può essere chiesto da parte dei proprietari dei fondi contermini ed è finalizzato al definitivo passaggio di proprietà con atto notarile, che potrà essere redatto anche in presenza di servitù o diritti di terzi.

Art. 71 AGGIORNAMENTI DEI TRACCIATI DELLE STRADE VICINALI

1. Sono ammesse le variazioni dei tracciati delle strade vicinali di uso pubblico (fatto salvo il rilascio dei previsti atti autorizzativi) purché giustificate e purché le variazioni proposte non peggiorino le caratteristiche morfologiche dei tracciati esistenti.

2. Le variazioni del tracciato, ove non comportino modifiche tali da incidere in modo sostanziale sullo stradario, può essere assentita con delibera della Giunta Comunale, fatte salve le norme e le procedure in materia edilizia ed urbanistica.

3. Qualora alla classificazione di una nuova porzione di strada fra le strade vicinali di uso pubblico corrisponda la dismissione di un tracciato di strada d'uso pubblico, potrà essere redatto un contestuale atto di classificazione e declassamento ed un conseguente rogito di permuta sempre a cura e spesa del/i proprietario/i dei fondi contermini promotore/i della richiesta.

Art. 72 NUOVE STRADE

1. La realizzazione di nuove strade da parte di privati deve essere autorizzata con permesso di costruire o denuncia d'inizio attività a seconda della tipologia dell'intervento e qualora venga richiesta la classificazione di strada vicinale si integra l'istanza con i seguenti ulteriori documenti: mappa catastale con frazionamenti; visure catastali relative alle particelle interessate dal tracciato

stradale; contratti di acquisto dei beni; relazioni sulle dimensioni e caratteristiche del tracciato e della sezione tipo; collaudo statico delle opere.

2. Ad avvenuta ultimazione della strada il servizio tecnico del Comune procederà ad una verifica dei lavori eseguiti in rapporto al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni.

Art. 73 CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI

1. Per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali soggette a pubblico transito, per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, dovranno necessariamente essere concordate con l'Ufficio Tecnico Comunale.

2. Le opere di manutenzione straordinaria dovranno essere limitate alle seguenti tipologie d'intervento: ripristino viabilità in seguito ad eventi calamitosi; ripristino ponti e/o manufatti a seguito di eventi calamitosi o grave deterioramento. Le opere di manutenzione ordinaria ammissibili potranno essere: riprese di asfalti esistenti, ripristino fossi stradali ed eventuali manufatti presenti, ripristino e consolidamento massicciata stradale, ricariche con ghiaia e materiale stabilizzato.

Art. 74 INTERVENTI D'URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI

1. In caso d'interventi di carattere straordinario, riconducibili ad eventi calamitosi, il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente per gli interventi di urgenza o di somma urgenza previsti dagli articoli 175 e 176 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, sostenendone la spesa e rivalendosi sui frontisti per la quota posta a loro carico.

Art. 75 LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE NELLE STRADE VICINALI

1. Al fine di ridurre l'usura delle strade e al fine di valorizzare e rispettare l'ambiente naturale delle aree servite dalle strade vicinali ad uso pubblico, contenendo l'emissione di agenti inquinanti in atmosfera, la circolazione con veicoli a motore sulle strade di maggiore traffico può essere soggetta a limitazione, rappresentata dall'obbligo per il conducente di acquisire preventivamente apposito permesso di transito, eventualmente oneroso.

2. La circolazione nelle strade vicinali, potrà essere inoltre vietata qualora il transito possa causare deterioramento della sede stradale con conseguente compromissione della sicurezza del transito.

3. Le suddette limitazioni saranno istituite ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni e rese note tramite apposizione di segnaletica stradale dal Comune.

4. E' vietato il transito di veicoli a motore qualora le motivazioni dell'utilizzo siano riconducibili a gare, ritrovi di motocross o Quad .

Art. 76 PERMESSI DI TRANSITO SULLE STRADE VICINALI

1. I proprietari di fondi limitrofi alle strade vicinali, qualora sulle strade stesse siano stati istituiti divieti o limitazioni alla circolazione veicolare, possono richiedere l'autorizzazione al transito in deroga ai medesimi divieti o limitazioni.

2. Le richieste devono essere indirizzate al Servizio di Polizia Locale utilizzando un apposito modulo con le indicazioni dei veicoli che dovranno transitare (marca, modello, targa, portata complessiva a pieno carico), nonché la precisa indicazione del tratto di strada da percorrere. L'autorizzazione conterrà i termini di validità ed, eventualmente potrà prevedere l'obbligo di deposito di una cauzione da stabilire.

3. Il soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione in deroga è responsabile degli eventuali danni provocati alla struttura stradale, intendendo sia alla sede stradale che alle sue pertinenze, nonché di qualsiasi danno o lesione a terzi, lasciando indenne il Comune da qualsiasi richiesta di risarcimento.

4. Qualora si verificano danneggiamenti alla struttura stradale, il soggetto autorizzato al transito dovrà darne immediata comunicazione al Servizio Polizia Locale, provvedendo all'immediata segnalazione dell'eventuale pericolo determinatosi per circolazione, fermo restando l'obbligo di provvedere a propria cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni che saranno impartite dal Comune.

5. Qualora i danni arrecati alla strada non siano tempestivamente comunicati al Servizio di Polizia Locale da parte del soggetto autorizzato al transito, ovvero non vengano da questo ripristinati secondo le indicazioni del servizio tecnico del Comune, il Servizio Polizia Locale provvederà alle verbalizzazioni del caso ai sensi del vigente codice della strada.

6. I permessi saranno rilasciati per un utilizzo per le seguenti motivazioni: coltivazioni di fondi, taglio di boschi, manutenzione ordinaria e straordinaria o ampliamento e costruzione di fabbricati, caccia, raccolta frutti, vigilanza, protezione dagli incendi boschivi conservazione del patrimonio floro-faunistico, agriturismo.

Art. 77 AUTORIZZAZIONI SPECIALI DI TRANSITO SULLE STRADE VICINALI

1. In caso di utilizzo delle strade vicinali per trasporti eccezionali, ed in particolare per il transito di mezzi eccedenti i 100 quintali, deve essere rilasciata una speciale autorizzazione, la quale dovrà prevedere il versamento di un deposito cauzionale.

2. Il deposito cauzionale ha la funzione di garantire il ripristino immediato di danni eventualmente prodotti a causa del passaggio dei veicoli il cui transito è stato specificamente autorizzato.

3. L'ammontare della cauzione è determinato nella somma di € 0.50/m l di utilizzo dell'infrastruttura con la misura minima di 500,00 euro.

4. La cauzione rimarrà a disposizione del Comune per tutta la durata della autorizzazione e sarà svincolata entro un mese dalla scadenza previa verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale che il transito avvenuto non ha determinato un danno alla struttura stradale.

TITOLO XV

PIANTUMAZIONI:

NORME PARTICOLARI PER IL TERRITORIO COMUNALE DESTINATO A PARCO

Art. 78 IMPIANTI ARBOREI NELLA ZONA COLLINARE (P.L.I.S.)

1. E' vietato impiantare e lasciar crescere nelle zone vincolate piante legnose ad alto fusto considerate non autoctone ed iscritte nella lista nera della Regione Lombardia (ailanto, prunus serotina, acero negundo, ciliegio tardivo o ciliegio americano, quercia rossa ed altre.) In caso di piantagioni essendo alto fusto, valgono le distanze dai confini secondo l' art 892 del Codice Civile mt 3 dal confine. (noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili).

2. Colture alternative alla vite quali ciliegio, fico, kaki e frutteto in genere, dovranno distanze comunque non inferiori a un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto dal confine.

3. All'interno dei vigneti gli alberi da frutto di grandi dimensioni come noce e ciliegio su franco sono ammessi purché rispettino le distanze secondo l'art 892 del Codice Civile da confine.

Art. 79 DISTANZE ALBERI

1. Fatto salvo quanto previsto nel precedente Capo I per la zona a Parco, nella messa a dimora di alberi si devono osservare le seguenti distanze (dalla linea di confine alla base esterna dell'albero al momento della piantagione):

a) dalle strade comunali e vicinali: Si applica la disciplina prevista dall'art. 26 comma 6 del Regolamento di Attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 495/1982);

b) dalle strade interpoderali e private gravate da servitù di passaggio: alberi di alto fusto: non meno di mt. 6 (metri sei); alberi non di alto fusto: non meno di mt. 3 (metri tre): viti, arbusti, siepi : non meno di mt. 1,5 (metri uno e mezzo);

c) dal confine: Alberi di alto fusto: non meno di mt. 5 (metri cinque); alberi non di alto fusto: non meno di mt. 2,50 (metri due e mezzo); alberi da frutta: non meno di metri 1,5 (metri uno e mezzo); siepi, arbusti, piante ornamentali e da frutto di altezza non superiore a mt. 3,00: : non meno di mt. 1,00 (metri uno); viti: non meno di mt. 1,50 (metri uno e mezzo) lungo il filare e non meno di mt. 3,00 (metri tre) sulla testata del filare.

2. Con riferimento alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come noci, pioppi, castagni, robinie, querce, pini, abeti, cipressi, olmi, platani, aceri, larici, ciliegi, faggi, tigli e simili.

□□□alberi di non alto fusto: sono reputati tali gli alberi da frutta, da giardino o altre piante simili, i cui rami vengono potati o si recidono periodicamente vicino al ceppo, e gli alberi il cui fusto alto non più di 3 metri si diffonde poi in rami.

3. Qualora tra due fondi si trovi una strada, nella messa a dimora di alberi sono prese in considerazione le sole distanze dalla strada, nel qual caso non vengono considerate le distanze dall'altro fondo.

4. E' fatto divieto, ai sensi delle norme del "Codice della Strada", eseguire piantagioni, sia pure osservando le distanze indicate precedentemente, in corrispondenza di curve stradali, incroci, bivi e accessi dove sussista scarsa visibilità.

5. E' vietato mettere a dimora alberi di qualunque specie su strade comunali, interpoderali, consortili e vicinali, e comunque su aree comunali.

6. E' concesso ed auspicabile, piantare arbusti, siepi e salici sui cigli franosi in modo da ostacolare lo smottamento, previa richiesta e sopralluogo da parte del Comune.

7. Non si possono mettere a dimora alberi di qualunque specie a distanza inferiore a metri 4 (metri quattro) dalla sponda superiore di torrenti e rogge presenti sul territorio Comunale; Come da Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 di Polizia Idraulica).

8. Gli alberi che nascono sul ciglio delle strade di uso pubblico, vanno recisi al livello del suolo, dai proprietari dei fondi serviti se strade interpoderali, consortili, vicinali.

9. Le piante che nascono spontaneamente a distanza inferiore a quelle indicate nel presente articolo, devono essere estirpate qualora il confinante lo esiga, o qualora costituiscano intralcio per la libera circolazione dei mezzi agricoli.

10. Gli aventi diritto possono esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che non rispettino le distanze previste, qualora siano stati piantati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.

11. Per quanto non contemplato nel presente articolo valgono le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi Statali e Regionali. Sono consentite deroghe ai commi precedenti qualora vi sia l'accordo scritto tra le parti confinanti ma sempre nel rispetto della Legge dello Stato. La distanza, comunque, non può essere inferiore ai limiti imposti dal Codice Civile.

Art. 80 RECISIONE RAMI PROTESI E RADICI

1. Le radici che si estendono sotto la sede stradale vanno recise in quanto possono rovinarla. L'operazione va fatta dal proprietario dell'albero a proprie spese, oppure dal Comune addebitando i costi al proprietario dell'albero.

2. I conduttori di fondi sono obbligati a regolare le siepi vive e gli arbusti in modo da non restringere e danneggiare le strade, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale e che impediscono la visuale o la libera circolazione di persone e veicoli. L'obbligo è esteso a tutte le strade pubbliche, assoggettate a servitù di passaggio.

3. Per gli alberi a foglia caduca o da frutto, vicino a strade comunali, è fatto obbligo al conduttore, e a proprie spese, di tagliare i rami che sporgono sulla strada stessa, anche se non ostacolano la

visibilità, qualora le foglie cadute o i frutti caduti rendano scivolosa e pericolosa la strada il proprietario dell' albero è obbligato alla ripulitura.

4. Il conduttore di un fondo su cui si protendono i rami degli alberi del vicino, può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano sul suo fondo come dall' art 896 Codice Civile.

5. I proprietari di alberi e siepi a confine di canali sono obbligati al taglio dei rami che si protendono oltre il ciglio al fine di evitare la caduta degli stessi nei canali. Per ciglio si intende il punto di intersezione tra la sponda del fosso o del canale e la campagna.

Art. 81 CADUTA DI RAMI E ALBERI SULLA STRADA

1. Con riferimento all'art. 29 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione, il conduttore del fondo interessato è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente comma comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo art. 29 del D.L. 30 Aprile 1992 n. 285.

Art 82 COLTURE AGRARIE E ALLEVAMENTO BESTIAME

1. Relativamente all'allevamento di animali si deve fare riferimento alle disposizioni del Regolamento locale di igiene e degli strumenti urbanistici, nonché alle disposizioni impartite dal Servizio Veterinario A.S.L..

2. Quando si renda necessario tutelare la salute, la sicurezza e la quiete pubblica, oltre che l'interesse generale, è facoltà del Sindaco di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o delle culture e ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

TITOLO XVI SISTEMAZIONI AGRARIE

Art. 83 SISTEMAZIONI AGRARIE E ARATURE

1. Le acque piovane che cadono sui terreni, coltivati o no, devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi, in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità.

2. In base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli e in funzione della loro pendenza, si deve attuare una appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, per non provocare o non contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto idrogeologico.

3. I proprietari, o conduttori, di terreni adiacenti le strade comunali o vicinali devono provvedere all'esecuzione di fossi di guardia ed alla loro pulitura, parallelamente alla strada per evitare il flusso diretto delle acque sulle strade stesse. I fossi devono essere realizzati ad una distanza minimale di mt. 2 (due) dal ciglio stradale e dalla sommità della scarpata e potranno confluire sulla cunetta stradale in modo che non danneggi la carreggiata stradale.

4. I proprietari, o conduttori, dei terreni confinanti con le strade comunali o interpoderali o vicinali, comunque soggette a pubblico transito, non possono eseguire lavorazioni del terreno fin sul bordo stradale, ma devono arretrare l'operazione in modo da formare una intatta e solida fascia di rispetto o capezzagna, da mantenere inerbita, che consenta di manovrare gli organi lavoranti delle macchine operatrici senza interessare o danneggiare qualsiasi opera, o manufatto che si trovi lungo la strada.

5. La fascia di rispetto o capezzagna di cui al comma 4. deve essere larga non meno di mt. 2 (due) misurati a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradale a monte e dal piede della scarpata a valle. Per i vigneti non deve essere inferiore a mt. 3 (tre).
6. Ai sensi del R.D. 523/1904, i frontisti di fossi o corsi d'acqua pubblici devono effettuare le arature in modo da mantenere una fascia di rispetto non lavorata o capezzagna larga almeno mt. 4 (quattro), misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, per manovrare senza danno alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali nel corso dell'acqua, la fascia deve essere mantenuta inerbita.
7. In prossimità di fossi e strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possono favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate e ai fossi, le arature dovranno essere effettuate in maniera da evitare lo spostamento verso valle delle zolle.
8. Con le lavorazioni, le capezzagne di valle deve assumere inclinazione in contropendenza ed essere separata dal campo coltivato mediante un fosso di guardia che scarichi nel più vicino recettore.
9. Ai sensi del R.D. 523/1904, i proprietari, o i conduttori, del fondo confinante con corsi d'acqua pubblici non devono eseguire opere in alveo e nella fascia di mt. 10 (dieci) dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente competente.
10. Non sono consentiti asporti di terra o ghiaia o sabbia o movimentazioni di qualsiasi materiale.

Art. 84 SISTEMAZIONI AGRARIE SU TERRENI INSTABILI

1. Nei terreni ricadenti su aree instabili e/o interessate da frane attive individuate dallo Studio Geologico Comunale, le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.
2. I provvedimenti più generali e indispensabili da osservare sono quelli tesi a limitare il più possibile l'infiltrazione delle acque nel sottosuolo ed in particolare: a monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, devono essere eseguiti fossi di guardia inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti; all'interno delle aree di frana, si deve di norma essere realizzare una rete di fossi inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, a spina di pesce, formanti piccoli salti per ottenere una migliore dissipazione dell'energia delle acque scolanti.
3. La realizzazione di opere di regimazione idraulica all'interno e negli ambiti territoriali di cui al presente articolo, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

TITOLO XVII

VINCOLI FORESTALI E PREVENZIONE INCENDI

Art. 85 ABBATTIMENTO ALBERI

1. Non sono soggetti a Scia i tagli dei pioppeti industriali da legno derivanti da impianti artificiali, di frutteti e di altre colture agrarie, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, i diradamenti, le normali operazioni di fronda, di scavalatura, di potatura. Il taglio di eventuali essenze arboree o singole piante, in zona a Parco è autorizzato dal Comune, previo l'obbligo di reimpianto delle stesse con essenze autoctone, nella stessa zona. Qualora le essenze arboree non attecchiscano, vi è l'obbligo del reimpianto.
2. E' vietato secondo la legge n. 10 del 14 gennaio 2013, salvo motivata autorizzazione del Comune, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico (es. di età superiore ad anni 40, secolare o facente parte di un parco o RER Primaria) su tali zone protette, sono in vigore i vincoli della L.R. 86/83 e del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42.

3. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di boschi, è vietato abbattere alberi d'alto fusto (cioè nati da seme) e cedui (nati dai polloni) in genere, con particolare riferimento alle specie autoctone, senza averne dato preventiva comunicazione all'Ufficio Tecnico del Comune.

Art. 86 TRATTAMENTO DEI BOSCHI

1. Le modalità di trattamento dei boschi sono definite dalla Legge Regionale 5.12.2008 n. 31 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", nonché dal Regolamento Regionale 20.7.2007 n. 5 "Norme Forestali Regionali" e dal R.D. 3267/1923.

2. Per l'abbattimento di piante in aree boscate deve essere richiesta specifica autorizzazione telematica (Scia) tramite il SIARL della Regione Lombardia.

3. L'apertura di nuovi tracciati in aree boscate è vietata, eventuali autorizzazioni sono soggette ad autorizzazione da parte del Comune, Paesaggistica(D.lgs 22/2004) per gli aspetti ambientali, edili, idrogeologici.

4. Nell'eseguire tagli o disboscamenti deve essere sempre lasciato un congruo numero di matricine (1 ogni 25 mq) copertura dell'area boscata utilizzata.

5. E' vietato lo sradicamento delle ceppaie in quanto servono a mantenere stabile il terreno.

6. In base alle disposizioni citate al comma 1, al controllo ed alla verifica della regolarità dei tagli provvede la Regione tramite le Guardie Ecologiche Volontarie.

Art. 87 PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI

1. La materia è disciplinata dalla Legge 21.11.2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", nonché dal Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta agli Incendi Boschivi della Regione Lombardia, revisionato ed aggiornato con D.G.R. 11.12.2009 n. 10775.

2. Ai sensi dell'art. 45 della L.R. 31/2008 e dell'art. 54 del Regolamento Regionale n. 5/2007 è vietato accendere fuochi all'aperto nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri.

3. Nei periodi in cui non vige lo stato di rischio ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della L.R. n. 31/2008, in deroga a quanto prescritto dal comma 2, l'accensione di fuochi è permessa esclusivamente: negli spazi esistenti in apposite aree attrezzate da parte dei soggetti che, per motivi di lavoro o turismo, stazionano in bosco; per la carbonizzazione di cui all'articolo 38 del Reg. Reg. n. 5/2007.

4. L'eventuale accensione di fuochi, di cui al comma 3, non può avvenire in giornate ventose. I fuochi devono essere sempre e costantemente custoditi. Quelli per la ripulitura delle masse vegetali nei periodi in cui vige il divieto stabilito dalla Regione Lombardia per massima pericolosità d'incendi e d'inquinamento atmosferico sono vietati. Stoppie, sarmenti, sfalci o potature essendo stati classificati sottoprodotti vanno smaltiti avviandoli a impianti di trattamento e biomasse.

5. Nei periodi in cui vige lo stato di rischio, oltre al divieto di accendere fuochi è vietato, nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo e compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio.

6. I proprietari dei fondi devono provvedere regolarmente alle operazioni di pulizia degli stessi al fine di prevenire che i residui vegetali possano diventare fonte di sviluppo di incendi.

Art. 88 INTERVENTI IN CASO DI INCENDIO

1. La prevenzione, l'avvistamento e lo spegnimento degli incendi boschivi è affidato alle Forze dell'Ordine preposte a questo, che si avvale del personale formato dagli Agenti di Polizia Locale e GEV nonché dalla Protezione Civile e dai gruppi all'uopo predisposti.

2. Chiunque scorga in un bosco o nei terreni limitrofi l'esistenza di un fuoco abbandonato od incustodito è obbligato a segnalarlo immediatamente al (telefono 1515), ed ai Vigili del Fuoco

(telefono 115) o ad altri corpi di polizia, in modo che venga organizzata la necessaria opera di spegnimento.

3. Le zone boschive distrutte o danneggiate dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio e saranno censite in appositi elenchi nel rispetto della normative vigente, è inoltre vietata la caccia per un periodo di anni 15.

TITOLO XVIII

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 89 ACCERTAMENTO VIOLAZIONI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA RURALE

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti del Servizio di Polizia Locale, dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, dalle Guardie Ecologiche Volontarie della Regione Lombardia in qualità di Agenti di Polizia Amministrativa.

2. Alla contestazione delle violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite. Qualora la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, si applica anche la sanzione prevista per la disposizione regolamentare violata.

4. L'uso di autorizzazioni/concessioni/permessi non conforme alle condizioni cui sono stati subordinati o alle prescrizioni specifiche in essi contenute, oltre alla irrogazione della corrispondente sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca del provvedimento medesimo, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

5. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nei provvedimenti/atti di cui al comma 4, conseguano danni a beni del Comune o di terzi, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge in tema di responsabilità sostitutiva o solidale.

6. Per le procedure all'irrogazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, da applicare in caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento si fa riferimento alla L. 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale" e dalla L.R. 5 dicembre 1983 n. 90 "Norme di attuazione della Legge 24.11.1981 n. 689 concernente modifiche al sistema penale.

Art. 90 RIPRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste conseguono di diritto le sanzioni amministrative accessorie consistenti nell'obbligo di cessare una attività e/o comportamento, la rimozione delle opere abusive o la rimessa in pristino dei luoghi.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, ovvero entro il termine indicato nel verbale di accertamento. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio da cui dipende l'organo accertatore.

3. Qualora il trasgressore non esegua il suo obbligo nei termini indicati nel verbale di accertamento, l'Ente provvederà d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso addebitando al trasgressore le spese sostenute.

4. Quando ricorrono gli estremi di cui agli articoli 50 e 54 del TUEL 267/2000, oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco ordina la messa in pristino e dispone l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 91 IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA

1. Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze sindacali, salvo i casi previsti dall'art. 650 del codice penale e da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 80,00 a € 500,00.

TITOLO XIX SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Art. 92 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Salvo che il fatto non costituisca reato e fermo restando quanto previsto all'art. 98, comma 3, le violazioni al presente regolamento sono punite come segue:

- a) Chiunque viola le disposizioni di cui ai Titoli IV-V-VI-VII-VIII-IX-XIII e XV del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa da € 50,00 (euro cinquanta/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00);
- b) Chiunque viola le disposizioni di cui ai Titoli III-X-XII-XVII e XVIII del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa da € 100,00 (euro cento/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00).

TITOLO XX DURATA E MODIFICHE AL REGOLAMENTO RINVIO ALLE LEGGI

Art. 93 DURATA E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente Regolamento di Polizia Rurale non ha una durata prestabilita. Il Comune può apportare modifiche al Regolamento ogni qualvolta lo ritenga necessario e/o opportuno.
- 2. Dovranno altresì essere apportate le necessarie modifiche all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative aventi incidenza sostanziale sui contenuti del presente Regolamento e/o comportanti significative innovazioni.
- 3. In caso di modifiche parziali alle norme del regolamento si procederà, alla redazione di testi coordinati.

Art. 94 VALIDITÀ DEI RIFERIMENTI ALLE NORME DI LEGGE

- 1. Stante il principio della gerarchia degli atti normativi, le norme di livello superiore citate negli articoli del presente Regolamento prevalgono sulle norme del regolamento stesso.
- 2. I riferimenti a testi normativi estranei al presente Regolamento sono intesi quale rimando alla fonte normativa vigente all'epoca della redazione del Regolamento. Le successive variazioni del quadro normativo di riferimento, non inficiano la validità delle presenti prescrizioni regolamentari per quanto non in contrasto con i contenuti di tali variazioni del quadro normativo.

Art. 95 RINVIO A LEGGI E REGOLAMENTI

- 1. Per quanto non previsto, o non richiamato a livello normativo, nel presente Regolamento, devono essere comunque osservate le disposizioni legislative vigenti in materia e le applicabili prescrizioni degli strumenti idrogeologici, urbanistici e paesaggistici sovracomunali oltre a quelli di livello Comunale, con particolare riferimento al Piano Particolareggiato del P.L.I.S. e della RER Primaria,

oltre agli altri regolamenti comunali per le parti non in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 96 ABROGAZIONE DI NORME PREESISTENTI

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Rurale si deve considerare abrogato il Regolamento precedente approvato con atto C.C. n. 52 del 31.08.1959, come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 05.10.1982.

Art. 97 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, soggetto a pubblicazione per come previsto dall'art. 99 dello Statuto di questo Comune, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del regolamento stesso.

INDICE

Art. 1	Ambito di applicazione del Regolamento
Art. 2	Oggetto e finalità
Art. 3	Servizio di Polizia Rurale
Art. 4	Provvedimenti di Polizia Rurale
Art. 5	Definizione di fabbricati rurali
Art. 6	Costruzione di fabbricati rurali
Art. 7	Igiene dei fabbricati rurali
Art. 8	Requisiti delle aree scoperte
Art. 9	Fuochi all'aperto
Art. 10	Stillicidio, infiltrazioni, colaticci
Art. 11	Trasporto letame
Art. 12	Spandimento liquami
Art. 13	Divieto di spandimento liquami
Art. 14	Definizione di terreno agricolo e non agricolo
Art. 15	Ingresso abusivo nei fondi
Art. 16	Esercizio del diritto di passaggio
Art. 17	Esercizio della caccia e della pesca
Art. 18	Recinzioni
Art. 19	Custodia animali
Art. 20	Transito motorizzato nel territorio rurale
Art. 21	Spigolature
Art. 22	Sciame di api
Art. 23	Frutti pendenti
Art. 24	Attività di vigilanza
Art. 25	Autorizzazione al trasferimento del bestiame
Art. 26	Transito del bestiame
Art. 27	Trasporto del bestiame
Art. 28	Modalità di esercizio del pascolo
Art. 29	Pascolo su terreni privati
Art. 30	Pascolo su terreni comunali/demaniali
Art. 31	Pascolo abusivo
Art. 32	Comportamenti pericolosi
Art. 33	Trattamento degli animali
Art. 34	Detenzione degli animali
Art. 35	Denuncia malattie infettive degli animali
Art. 36	Protezione degli animali utili all'agricoltura
Art. 37	Danni provocati dall'uomo o dagli animali
Art. 38	Difesa contro i parassiti e le malattie delle piante
Art. 39	Difesa contro la flavescenza dorata
Art. 40	Difesa dalle mini lepri
Art. 41	Prevenzione contro i parassiti e le malattie delle piante
Art. 42	Informazioni sui trattamenti da effettuare
Art. 43	Modalità di preparazione e conservazione delle miscele
Art. 44	Utilizzo di antiparassitari
Art. 45	Esche avvelenate
Art. 46	Trattamento sui prodotti destinati all'alimentazione umana
Art. 47	Controllo e vigilanza durante i trattamenti
Art. 48	Registro dei trattamenti

Art. 49	Effetto dei fitosanitari sulla salute e precauzioni
Art. 50	Conservazione e smaltimento prodotti fitosanitari
Art. 51	Inventario vitivinicolo
Art. 52	Estirpo/reimpianto vigneto
Art. 53	Vigneti abbandonati
Art. 54	Cessazione delle colture
Art. 55	Sistemazione del terreno e nuovi impianti
Art. 56	Abbandono di superfici agricole
Art. 57	Terreni incolti e ingerbiditi
Art. 58	Aree verdi nelle zone urbane
Art. 59	Libero deflusso delle acque
Art. 60	Pulizia dei fossi
Art. 61	Distanze per fossi e canali
Art. 62	Acque pubbliche e di irrigazione
Art. 63	Acqua potabile
Art. 64	Manutenzione delle strade
Art. 65	Salvaguardia delle strade e della circolazione
Art. 66	Ripristino dello stato dei luoghi
Art. 67	Qualificazione delle strade vicinali
Art. 68	Ambito di applicazione
Art. 69	Ripristino dell'uso pubblico delle strade vicinali
Art. 70	Classificazione e declassificazione delle strade vicinali
Art. 71	Aggiornamenti dei tracciati delle strade vicinali
Art. 72	Nuove strade
Art. 73	Contributi per manutenzione strade vicinali
Art. 74	Interventi d'urgenza per eventi calamitosi
Art. 75	Limitazioni alla circolazione sulle strade vicinali
Art. 76	Permessi di transito sulle strade vicinali
Art. 77	Autorizzazioni speciali di transito sulle strade vicinali
Art. 78	Impianti arborei nella zona collinare (PLIS)
Art. 79	Distanze alberi
Art. 80	Recisione rami protesi e radici
Art. 81	Caduta di rami e alberi sulla strada
Art. 82	Colture agrarie e allevamento bestiame
Art. 83	Sistemazioni agrarie e arature
Art. 84	Sistemazioni agrarie su terreni instabili
Art. 85	Abbattimento alberi
Art. 86	Trattamento dei boschi
Art. 87	Prevenzione incendi boschivi
Art. 88	Interventi in caso di incendio
Art. 89	Accertamento violazioni in materia di Polizia Rurale
Art. 90	Ripristino ed esecuzione d'ufficio
Art. 91	Ottemperanza all'Ordinanza
Art. 92	Sanzioni amministrative
Art. 93	Durata e modifiche del Regolamento
Art. 94	Validità dei riferimenti alle norme di legge
Art. 95	Rinvio a Leggi e Regolamenti
Art. 96	Abrogazione di norme preesistenti
Art. 97	Entrata in vigore del Regolamento